

IT

WHISTLEBLOWING POLICY

P.F.M. S.p.A. (in seguito, "P.F.M." o la "Società") è impegnata ad operare in modo etico e responsabile e richiede a coloro che fanno parte della sua organizzazione (amministratori, dirigenti, manager, dipendenti e altri collaboratori) e ai suoi *business partner* di operare di conseguenza.

Pertanto, anche a tutela dei propri valori, P.F.M. intende agevolare la segnalazione di potenziali violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee delle quali si ha notizia certa o il ragionevole sospetto, purché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti

Per questo motivo, la Società mette a disposizione canali di segnalazione in grado di tutelare la riservatezza del segnalante, come meglio illustrato nel presente documento.

COSA SEGNALARE

P.F.M. incoraggia fortemente i propri *stakeholder* a segnalare qualsiasi violazione di norme italiane e/o dell'Unione europea, anche se non ancora commessa, della quale siano venuti a conoscenza **nell'ambito del contesto lavorativo e riferita a una o più delle seguenti materie:**

 <p>UNIONE EUROPEA</p>  <p>REPUBBLICA ITALIANA</p>	<p>Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativamente ai seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none">i) appalti pubblici;ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;iii) sicurezza e conformità dei prodotti (es. normativa in materia di etichettatura dei prodotti);iv) sicurezza dei trasporti;v) tutela dell'ambiente (es. normativa in materia di rumore ambientale, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, sulle sostanze chimiche -REACH-, d. lgs. 152/2006, cd. testo unico ambientale;vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;viii) salute pubblica;ix) protezione dei consumatori (es. pratiche sleali nel mercato interno);x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. <p>Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione.</p> <p>Violazioni di disposizioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.</p>
--	---

COSA NON SEGNALARE

Non saranno trattate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un **interesse di carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro o collaborazione, ovvero inerenti ai suoi rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate al segnalante;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da norme italiane o dell'Unione europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti;

- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve:

- essere effettuata in buona fede;
- essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della violazione.

COME SEGNALARE

1) CANALI INTERNI

La Società ha messo a disposizione canali interni che garantiscono la riservatezza del segnalante, della persona segnalata e/o comunque coinvolta nella segnalazione, e del contenuto della segnalazione. La gestione dei canali interni è affidata a un soggetto esterno competente, autonomo, formato e appositamente incaricato da P.F.M. ("Soggetto Gestore").

a) SEGNALAZIONE SCRITTA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione scritta a mezzo raccomandata a/r. A tal fine la Segnalazione va inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, e, nella seconda, l'oggetto della Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che dovrà riportare all'esterno unicamente i seguenti dati di indirizzo:

*PFM SPA c/o avv. Monica Zanni
Via Battaglione Val Chiese, 10
Villa Loschi Zileri – (I) 36100 Vicenza
RISERVATO al Soggetto Gestore del canale di segnalazione whistleblowing.*

b) SEGNALAZIONE ORALE

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione orale mediante una richiesta a mezzo email all'indirizzo monica.zanni@pactavvocati.it. La predetta e-mail dovrà essere inviata da un indirizzo personale (estraneo alla società) del segnalante e non dovrà contenere informazioni in merito alla segnalazione che si intende fare, al fine di garantire la riservatezza del segnalante.

c) INCONTRO DIRETTO

Il Segnalante può richiedere un incontro diretto con uno dei due metodi sopra citati. Il Soggetto Gestore darà riscontro informando il Segnalante in relazione al luogo e alle modalità di svolgimento dell'incontro diretto richiesto.

SEGNALAZIONE ANONIMA

Non sono ammesse le segnalazioni anonime.

COSA ACCADE DOPO AVER RICEVUTO LA SEGNALAZIONE?

Il Soggetto Gestore procede dando riscontro al segnalante come segue:

- Ricezione della segnalazione;
- Indagine;
- Chiusura della segnalazione.

2) CANALE ESTERNO

Il canale di segnalazione esterno è attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) <https://www.anticorruzione.it/>.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione:

- a) il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme al decreto 24/2023;
- b) ha già effettuato una segnalazione interna in conformità al decreto 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3) DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se:

- a) Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4) DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il segnalante ha in ogni caso la possibilità di effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile nei casi in cui il diritto dell'Unione Europea o nazionale imponga di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio perché la violazione costituisce reato.